



03213-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Fausto Izzo - Presidente -

Luca Ramacci

Antonella Di Stasi

Stefano Corbetta

Alessandro Maria Andronio - Relatore -

Sent. n. sez. 1646

UP - 12/11/2020

R.G.N. 49112/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere per iscritto e
gli atti del procedimento,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 115/2018 in quanto:
☐ disposto di ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

sui ricorsi proposti dal

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino

e da

(omissis) , nato a (omissis)

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Meroni

avverso la sentenza del 02/04/2019 della Corte d'appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca

Zacco, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;

udito il difensore, avv. (omissis) .

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 febbraio 2017, il Tribunale di Torino ha assolto l'imputato, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal reato di cui agli artt. 81, 609-bis, primo comma, 609-septies, quarto comma, n. 3), cod. pen., a lui contestato perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella

qualità di dipendente della (omissis) ed incaricato della mansione di coordinatore dei volontari, in più occasioni costringeva con violenza e minaccia o mediante abuso di autorità la dipendente interinale (omissis) a compiere e subire atti sessuali nel corso di turni di servizio da lui predisposti, accompagnando tali azioni dalla minaccia ripetutamente rivolta alla persona offesa di non farla più lavorare presso la (omissis) (capo a). Con la medesima sentenza, il Tribunale ha anche dichiarato non doversi procedere – per mancanza di querela – per il reato di cui agli artt. 609-bis, primo comma, 609-septies, quarto comma, n. 3), cod. pen., contestato all'imputato perché, nella qualità già menzionata al capo a), nel corso di un turno di servizio con la volontaria (omissis), costringeva la medesima con violenza e abuso di autorità, a subire atti sessuali, consistiti in baci sulla bocca e palpazioni sul seno e delle parti intime, posti in essere nonostante l'espresso rifiuto della persona offesa ed i suoi tentativi di allontanarlo con le mani (capo b). Il Tribunale, inoltre, ha disposto trasmettersi gli atti al pubblico ministero, per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., nei confronti di (omissis).

Con sentenza del 2 aprile 2019, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati a lui ascritti al capo a), per tardività della querela, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza d'appello ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, il quale ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza della condizione di procedibilità d'ufficio ex art. 609-septies, quarto comma, n. 3), cod. pen., limitatamente al capo a) dell'imputazione.

Il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che i protagonisti della vicenda rivestivano un ruolo paritario di incaricati di servizio pubblico, e che la soggezione della persona offesa nei confronti dell'imputato derivava esclusivamente dalle millanterie di quest'ultimo in merito alla possibilità di incidere negativamente sulla sua attività lavorativa, benché egli, in realtà, non avesse alcuna voce in capitolo. Sul punto, il ricorrente ritiene che la Corte d'appello non abbia adeguatamente considerato la qualifica rivestita in ambito lavorativo dall'imputato, il quale si atteggiava in modo autoritario in forza della sua posizione di supremazia, tanto da indurre la persona offesa al compimento e alla tolleranza di atti sessuali, in quanto quest'ultima, sentendosi in soggezione rispetto a tale posizione, temeva che l'imputato avrebbe potuto influire sul suo percorso lavorativo. A ciò si aggiunge che la posizione di supremazia del medesimo rispetto alla posizione della persona offesa, si evincerebbe chiaramente dai documenti acquisiti agli atti, dai quali risulta che l'imputato, all'epoca dei fatti, era

responsabile dipendente della (omissis) , con la mansione di commissario dei volontari, incaricato della predisposizione dei turni dei volontari stessi. Tale qualità sarebbe rilevante ai fini, sia della procedibilità, sia della commissione del reato nei confronti della persona offesa, posto che l'assunzione periodica dei dipendenti interinali dipendeva anche dalla loro effettiva disponibilità a svolgere turni come volontari; elemento su cui l'imputato aveva fatto leva per ottenere il proprio soddisfacimento sessuale, prevaricando in tal modo la vittima. Peraltro, tale circostanza troverebbe conferma nelle dichiarazioni rese dai testi (omissis) – in qualità di responsabile dei dipendenti – e (omissis) – in qualità di coordinatore dei servizi e attività di autoparco – i quali hanno dichiarato che in ipotesi di carenza di personale di servizio, si rifacevano alle conoscenze dell'imputato, e hanno affermato che, anche in ordine alla scelta dei volontari a cui rinnovare il contratto, (omissis) aveva un ruolo certamente determinante, in quanto, lavorando con gli interinali poteva riferire della capacità lavorativa, della collaborazione e la disponibilità da loro mostrata. In definitiva, la Corte territoriale avrebbe omesso di argomentare sugli elementi idonei a delineare la posizione di supremazia ricoperta dall'imputato che, lungi dall'essere mera millanteria, integrerebbe la circostanza di cui all'art. 609-septies, quarto comma, n. 3), cod. pen., con conseguente procedibilità d'ufficio del reato in danno di (omissis) .

3. Avverso la medesima sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

3.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi di motivazione e la violazione degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. Secondo la difesa, l'accertata insussistenza della condizione di procedibilità del reato precluderebbe ogni valutazione nel merito da parte dell'organo giudicante, avendo precedenza assoluta sull'accertamento del fatto di reato, che diverrebbe giuridicamente irrilevante. Si sostiene che la sentenza offre una valutazione esorbitante sul merito e sulla consistenza dell'accusa, argomentando sulla non condivisibilità dell'assoluzione pronunciata nel giudizio di primo grado, mentre la Corte si sarebbe dovuta limitare all'accertamento della sussistenza della circostanza che comporta la procedibilità d'ufficio.

3.2. Con il secondo motivo di doglianza, si deduce la mancanza di motivazione in relazione allo specifico onere motivazionale che grava sul giudice di appello in ipotesi di riforma della decisione assolutoria di primo grado, applicabile anche nell'ipotesi in cui la pronuncia d'appello abbia riformato quella di primo grado, pervenendo comunque a un proscioglimento "processuale", per la mancanza di una causa di non procedibilità. La Corte d'appello, nell'operare la *reformatio in peius*, non si sarebbe attenuta né all'obbligo di motivazione rafforzata, né a quello

di rivalutazione dell'attendibilità, a seguito della rinnovazione parziale della prova dichiarativa rappresentata dalla testimonianza della parte civile (omissis). A parere della difesa, la Corte d'appello non avrebbe spiegato: le contraddizioni e le inverosimiglianze della versione accusatoria della vittima; le falsità introdotte e smentite dai terzi; il comportamento processuale connotato dalla lettura di un foglietto occultato nelle mani e consultato durante la deposizione, da cui il Tribunale aveva desunto la sussistenza di indizi del reato di calunnia; il profilo psicologico della persona offesa, apparentemente connotato da fragilità, che era invece stato ritenuto artefatto. Più in particolare, non si sarebbe tenuto conto dei seguenti elementi: a) una volta sottrattole il biglietto da lei predisposto e letto senza il permesso del Tribunale, la narrazione degli episodi da parte della persona offesa era stata vaga e generica; b) vi erano difformità insanabili, quanto alle modalità di svolgimento dei fatti, tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese in fase di indagini, sia in relazione al primo episodio, sia in relazione al secondo episodio di reato; c) il racconto del secondo episodio è stato valutato dal Tribunale come intrinsecamente inverosimile, anche in relazione alla posizione che i due soggetti avrebbero dovuto assumere nello spazio in cui si trovavano; d) il quarto episodio, che sarebbe avvenuto in una stanza riservata presso un ospedale, è stato ritenuto inverosimile dai giudici di primo grado, perché la persona offesa non aveva spiegato la ragione per la quale, nonostante si fossero già verificati altri episodi di violenza, non avesse evitato di essere messa in turno con l'imputato e non avesse comunque evitato di entrare in una stanza appartata con lui; e) del pari inverosimile sarebbe stato un episodio verificatosi nell'ufficio dell'imputato, in quanto avvenuto in pieno giorno e alla presenza di una telecamera; f) non si sarebbe considerato che la prospettazione accusatoria era stata smentita anche in relazione all'effettiva possibilità dell'imputato di influire sulla riconferma del contratto di lavoro interinale della persona offesa; g) vi era mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie della (omissis), non essendovi referti medici né testimonianze *de relato*, in quanto le circostanze riportate da (omissis) della persona offesa, non corrispondevano con quanto questa aveva riferito di avergli detto; h) la persona offesa aveva riportato circostanze contraddittorie in relazione ad un livido successivo all'episodio del 12 novembre 2011, giungendo ad una sostanziale di ritrattazione sul punto; i) mancava la prova dell'esistenza di tratti della personalità della donna, desunti dal profilo psicologico acquisito al dibattimento, che le avessero impedito di sottrarsi alle reiterate attenzioni dell'imputato; l) non si sarebbe considerato che la versione accusatoria della persona offesa era stata smentita dalla teste (omissis), la quale aveva riferito di un approccio sessuale nei suoi confronti, da parte dell'imputato, che si era immediatamente fermato alla prima manifestazione di dissenso. A tali

considerazioni la difesa aggiunge che la Corte d'appello si sarebbe sottratta all'onere di motivazione rafforzata anche in relazione alla valenza probatoria del filmato registrato il 12 novembre 2011.

3.3. Con un terzo motivo, si censurano vizi di motivazione in relazione al profilo psicologico della persona offesa e alla valutazione del filmato già menzionato, che rappresenterebbe l'ultimo episodio di presunto abuso nei confronti della vittima. In primo luogo, a parere del ricorrente appare illogico sostenere che la persona offesa, per la sua timidezza e debolezza, nonché per il sopraggiungere di impotenza e vergogna – legate anche a pregresse violenze sessuali che avrebbe subito dal padre nell'infanzia – abbia preferito attendere e sperare di non essere messa in turno con l'imputato, confidando nella sporadicità delle coincidenze dei turni, o sul fatto che quest'ultimo si stancasse di concupirla, piuttosto che prendere provvedimenti o iniziative per evitare situazioni sgradevoli. Altresì, la Corte avrebbe utilizzato dati di fatto che non sono mai entrati nel corso del dibattimento e che non hanno alcun riscontro con gli episodi raccontati, come l'evidente sproporzione del peso e dell'altezza fra la parte civile e l'imputato, oppure la facilità con cui quest'ultimo riusciva a sfilarsi i pantaloni della divisa. Ancora, non si sarebbe considerata la ricostruzione alternativa fatta dal Tribunale in ordine alla valutazione del filmato contenente l'ultimo presunto episodio di abuso nei confronti della vittima. Sul punto, si riportano le argomentazioni del giudice della cautela, poi trasfuse nella sentenza di primo grado, il quale – negando la misura cautelare richiesta, per carenza di gravi indizi di reato – aveva ritenuto che le scene prodotte nel filmato fossero falsate dall'incompletezza del quadro indiziario a disposizione; inoltre, il Tribunale di primo grado aveva valorizzato la neutralità del dato probatorio, sul presupposto che la donna fosse rimasta per otto minuti ferma sotto il corpo dell'imputato, senza far nulla se non girare il capo per sottrarsi ai suoi baci, ed infine aveva posto l'attenzione sulla consapevolezza della donna della presenza di telecamere e del successivo intervento della polizia, che aveva certamente modificato il suo comportamento. Diversamente, secondo la difesa, il giudice d'appello è giunto, senza un'adeguata motivazione, a conclusioni diametralmente opposte a quelle sopra riportate, in quanto si sarebbe limitato a descrivere lo stesso fatto del Tribunale ricavandone, però, l'assenza di consenso all'atto.

3.4. In quarto luogo, si deduce la manifesta contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che la sentenza avrebbe escluso la configurabilità della condizione di procedibilità d'ufficio, contemporaneamente ritenendo attendibile la persona offesa quanto alla responsabilità penale. Ad avviso della difesa, la Corte d'appello avrebbe sostanzialmente recepito le argomentazioni del Tribunale, secondo cui la parte civile avrebbe mentito su moltissime circostanze che

riguardano il rapporto di lavoro, al fine specifico di avvalorare una sorta di persecuzione da parte di un superiore, così da giustificare la sua inerzia nel denunciare gli abusi.

3.5. Con un ultimo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 500, 598, e 602 cod. proc. pen. Si eccepisce la nullità dell'esame della persona offesa nel giudizio di appello, in quanto, nel corso della riassunzione della prova dichiarativa, era stato impedito alla difesa di svolgere il controesame della medesima, utilizzando gli atti delle indagini preliminari per le contestazioni. Nel caso concreto, sarebbe stato vietato l'utilizzo dello strumento processuale ex art. 500 cod. proc. pen., impedendo alla difesa di svolgere contestazioni che non fossero già state svolte nel corso del dibattimento di primo grado, e quindi non fossero già entrate negli atti dibattimentali di cui è legittima la lettura ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen. A parere del ricorrente, l'art. 500 cod. proc. pen. deve ritenersi applicabile anche nel dibattimento d'appello, nell'ipotesi in cui si proceda all'esame del testimone già escusso, in quanto – se così non fosse – non verrebbe permesso alle parti né di controesaminare il teste sulla base degli atti delle indagini preliminari, né di dare lettura degli atti che non fanno parte del fascicolo dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.

Deve infatti rilevarsi che, in relazione alla ritenuta insussistenza della condizione di procedibilità d'ufficio del reato di cui al capo a), ex art. 609-*septies*, quarto comma, n. 3), cod. pen. («se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni»), la sentenza impugnata reca una motivazione insufficiente.

Va richiamato il principio – peraltro non contestato dalle parti e fatto proprio dalla sentenza impugnata – secondo cui, in tema di reati sessuali, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio assume rilevanza, ai fini della procedibilità di ufficio, ai sensi dell'art. 609-*septies*, comma quarto, n. 3, cod. pen., non solo quando si pone in diretta relazione con la condotta criminosa, ma anche nei casi in cui, pur collocandosi il comportamento illecito fuori dall'esercizio delle funzioni, la posizione pubblicistica del colpevole abbia agevolato la commissione dell'abuso, rendendo la persona offesa maggiormente vulnerabile per il *metus* o per la soggezione psicologica derivante dalle funzioni esercitate (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 - 02; Sez. 3, n. 3637 del 05/11/2013, dep. 27/01/2014, Rv. 258926). Ed è evidente che la richiamata soggezione psicologica è configurabile anche nel caso in cui sia l'imputato sia la persona offesa

abbiano la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma il primo si trovi in posizione sovraordinata rispetto alla seconda, come – secondo l'ipotesi accusatoria – sarebbe avvenuto nel caso di specie.

Invero, la Corte d'appello ricostruisce in maniera puntuale e rigorosa l'intera dinamica dei fatti, ritenendo attendibile la persona offesa – contrariamente al giudice di primo grado – in relazione agli abusi perpetrati dall'imputato nei suoi confronti. Infatti, nella sua analitica ricostruzione, si sofferma sia sul profilo psicologico della vittima, sia sull'importanza del dato probatorio rappresentato dal filmato, dal quale si comprende in modo inequivocabile che la persona offesa non era consenziente alle *avances* dell'imputato, e ciononostante l'imputato ha persistito nella sua condotta prevaricatrice e violenta. Tanto premesso, però, la sentenza impugnata ritiene che non sia emersa prova certa della sussistenza della condizione da cui discenderebbe la procedibilità d'ufficio per il reato, affermando che l'insussistenza del requisito dell'abuso della funzione di incaricato di pubblico servizio era desumibile dal fatto che entrambe le parti rivestivano tale ruolo; con la conseguenza che la soggezione della vittima non derivava dalla posizione pubblicistica dell'imputato, analoga alla propria, bensì dipendeva esclusivamente dalle millanterie di quest'ultimo in merito alla possibilità di incidere sulla sua attività lavorativa, benché egli non avesse in realtà nessuna voce in capitolo. Si tratta di affermazioni che non tengono conto della prospettiva accusatoria, secondo la quale la superiorità gerarchica dell'imputato rispetto alla vittima, era desumibile non solo da un provvedimento della (omissis) del 29 dicembre 2009, che qualificava quest'ultimo come "responsabile dei turni dei servizi operativi" dei volontari e "Commissario del (omissis) ", con un "ruolo a lui demandato per tutte le componenti volontaristiche", ma anche dalle dichiarazioni rese da altri responsabili ((omissis) e (omissis)), i quali – nell'ipotesi accusatoria – avrebbero confermato la superiorità gerarchica dell'imputato, affermando che lo stesso aveva un ruolo certamente determinante sulla scelta dei nominativi per il rinnovo dei contratti, in quanto, lavorando con gli interinali, poteva riferire della capacità lavorativa, della collaborazione e della disponibilità mostrata dai lavoratori durante il periodo di assunzione. Non avendo tenuto conto del complesso del quadro istruttorio, la motivazione della sentenza impugnata circa la non configurabilità di una posizione di sovraordinazione dell'imputato rispetto ai volontari deve ritenersi insufficiente, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata, limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Torino, perché proceda a nuovo argomentato giudizio sul punto, con libertà di esito.

2. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è infondato.

2.1. Il primo motivo di doglianza – riferito alla presunta violazione del principio secondo il quale la dichiarazione di improcedibilità inibisce all'accertamento del fatto di reato – è manifestamente infondato.

Deve rilevarsi che la Corte d'appello è stata legittimamente investita anche del potere-dovere di indagare su gli elementi inerenti all'accertamento del fatto, compresi quelli sui quali il precedente giudizio era stato a lui favorevole. Difatti, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, concerne i punti della decisione che non sono stati oggetto dei motivi di gravame, i quali acquistano autorità di giudicato. Ma, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna preclusione al potere cognitivo del giudice di rinvio, in quanto i ricorsi presentati avverso la sentenza di primo grado dalla pubblica accusa concernevano anche l'erronea valutazione del quadro probatorio in relazione al giudizio di assoluzione dell'imputato; sicché la Corte, a prescindere dalla questione della procedibilità d'ufficio del reato contestato, ha legittimamente dato risposta a censure che le sono state devolute nell'atto di gravame. A ciò va aggiunto che gli accertamenti svolti in relazione allo svolgimento e alla dinamica dei fatti oggetto dell'imputazione sono inscindibili rispetto a quelli sulla condizione di procedibilità, perché attengono ai rapporti che in concreto vi erano tra i soggetti coinvolti nella vicenda, anche sotto il profilo della eventuale subordinazione delle persone offese rispetto all'imputato.

2.2. Il secondo e il terzo motivo di doglianza – esaminabili congiuntamente perché intrinsecamente connessi in quanto concernenti la valutazione di attendibilità della persona offesa – sono inammissibili, perché diretti ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del quadro istruttorio; rivalutazione preclusa in sede di legittimità.

Deve premettersi che la motivazione rafforzata – pur saldandosi con il dovere da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado – è l'espressione del ragionamento alternativo seguito nell'interpretazione delle risultanze di prove dichiarative *ex novo* acquisite, che postula non solo l'indicazione delle linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, ma altresì la specifica confutazione dei più rilevanti argomenti della pronuncia del Tribunale, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza od incoerenza, tali da giustificare il ribaltamento della decisione impugnata. In altri termini, la motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (*ex plurimis*, Sez. 6, n.

51898 del 11/07/2019, Rv. 278056; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, 14/03/2014, Rv. 262261).

Quanto al caso in esame, va rilevato che la difesa, nel lamentare la mancanza di quella motivazione rafforzata che deve accompagnare il ribaltamento della decisione assolutoria emessa in primo grado, ne equivoca tuttavia la portata, sostenendo che la prova dichiarativa oggetto di rinnovazione istruttoria non abbia portato elementi di novità idonei alla riforma della sentenza. Nella specie, i giudici distrettuali hanno correttamente evidenziato come gli elementi sui quali si fondava la valutazione di inattendibilità della vittima, ovverosia le parziali divergenze del racconto rese da costei, assumessero tutt'altro significato alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie. Il Tribunale aveva travisato la valenza probatoria delle immagini del filmato che documentano in modo inequivocabile le modalità prevaricatrici degli approcci sessuali dell'imputato (come analiticamente spiegato alle pagg. 23-25 della sentenza), così come la valutazione dello specialista che aveva rilevato che la persona offesa presenta tutti i tratti tipici dei soggetti vittime di abuso sessuale infantile, situazione che aveva determinato ulteriori inibizioni della sua già modesta capacità di reazione a soprusi coinvolgenti la sfera sessuale. Del pari, non era stato correttamente preso in considerazione il sentimento di soggezione e di vergogna, che aveva causato una sorta di remissività da parte delle vittime agli approcci sessuali dell'imputato; così che i fatti riferiti da questa trovavano una giustificazione pienamente plausibile, perché configuranti una reazione del tutto naturale, specie in una donna fortemente provata, sia da un passato traumatico nell'esternazione di qualunque vicenda implicante la sfera sessuale, sia per la sua posizione di netta inferiorità psichica e psicologica. Quanto, poi, all'eccessiva vaghezza e presunta inverosimiglianza del racconto della vittima, la Corte territoriale correttamente evidenzia che non si ravvisano discrasie significative, posto che quelle rilevabili appaiono trascurabili e riconducibili al graduale svanire del ricordo dei particolari, ovvero all'impossibilità di riferire dettagli che possono essere sfuggiti a causa della concitazione e della velocità con cui i singoli episodi si sono consumati; senza considerare la significativa distanza cronologica del processo di primo grado rispetto ai fatti.

A fronte di siffatte precisazioni – che costituiscono il logico fondamento sul quale i giudici di appello hanno basato il proprio, alternativo, ragionamento probatorio volto a sovvertire le conclusioni raggiunte sul punto dai primi giudici – la difesa si limita a prospettare una rivisitazione parziale dei fatti basata sulla valorizzazione di dati che devono essere ritenuti recessivi. Si tratta, infatti, di considerazioni relative, oltre che alla pretesa genericità e inesattezza della ricostruzione accusatoria, anche alla predisposizione e lettura di un biglietto da parte della persona offesa senza il permesso del Tribunale, nonché

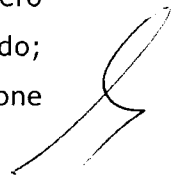
all'inverosimiglianza della dinamica di alcuni degli episodi e alla pretesa contraddittorietà di tale dinamica con quella narrata dalla (omissis). Considerazioni che si scontrano con il dato oggettivo correttamente valorizzato dalla Corte d'appello e rappresentato dal quadro complessivo della personalità della persona offesa, che spiega sia le sue eventuali incertezze e contraddizioni – che hanno peraltro investito profili del tutto marginali della dinamica dei fatti – sia la sua titubanza nel denunciare i fatti stessi, sia la sua sudditanza psicologica nei confronti dell'imputato. Né possono essere esaminate in questa sede – perché strettamente attinenti al merito della decisione di secondo grado – le affermazioni difensive circa la valenza probatoria del filmato, che ha rappresentato un rilevante riscontro alla ricostruzione accusatoria.

2.3. Il quarto motivo – con cui si deduce la manifesta contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che la sentenza avrebbe escluso la configurabilità della condizione di procedibilità d'ufficio, contemporaneamente ritenendo attendibile la persona offesa quanto alla responsabilità – è infondato.

Non vi è dubbio che dalla motivazione della sentenza impugnata emerga una svalutazione degli elementi di prova relativi alla configurabilità di una posizione di sovraordinazione dell'imputato e che tra tali elementi sia stata inclusa anche la versione fornita, sul punto, dalla persona offesa. Nondimeno – come già evidenziato *sub* 2.1. – la tenuta logica di tale passaggio motivazionale è stata oggetto di fondata critica da parte del Procuratore generale ricorrente. Risulta in ogni caso assorbente, sul punto, la considerazione che la posizione di sovraordinazione dell'imputato, rilevante ai fini della procedibilità d'ufficio, deve rivestire un carattere oggettivo, riconducibile alle caratteristiche della sua qualità di incaricato di pubblico servizio, il cui accertamento non può esaurirsi nella percezione (soggettiva) dell'esistenza di uno squilibrio di potere su un piano meramente psicologico.

2.4. L'ultimo motivo di doglianza – riferito alla violazione degli art. 500, 562, 598, cod. proc. pen – è infondato.

2.4.1. Va condivisa l'interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui l'art. 500 cod. proc. pen. deve ritenersi applicabile anche nel dibattimento di appello, nell'ipotesi in cui si proceda al nuovo esame del testimone già escusso nella fase delle indagini preliminari. Se così non fosse, del resto, si precluderebbe il diritto della difesa a controesame il teste ponendolo davanti a precedenti versioni difformi dei fatti confluite nei verbali delle indagini preliminari. Deve affermarsi, in altri termini, che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non può che consentire alle parti di formulare al testimone le contestazioni che avrebbero potuto essere formulate nell'istruttoria dibattimentale in primo grado; diversamente opinando, si realizzerebbe una meno pregnante valutazione



dell'attendibilità del testimone, che si pone in chiaro contrasto con il principio dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, fissato dall'articolo 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. proprio allo scopo di consentire una più piena valutazione in tal senso. Va dunque ribadito che, nel processo accusatorio, è un diritto delle parti quello di contestare il contenuto della deposizione di un testimone (art. 500, comma 1, cod. proc. pen.) o di un'altra parte (art. 503, comma 3), sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone o dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero; in virtù del generale rinvio operato con l'art. 598 cod. proc. pen. tale diritto deve poter essere esercitato anche nella istruzione dibattimentale in sede di appello (Sez. 3, n. 9724 del 03/06/1993, Rv. 196166).

Tale essendo la disciplina applicabile nel caso di specie, risulta erronea la limitazione imposta presidente del collegio della Corte d'appello, nell'esercizio dei poteri di direzione dell'udienza del 5 dicembre 2018, laddove lo stesso ha vietato alla difesa di svolgere contestazioni formali che non fossero già state svolte nel corso del dibattimento di primo grado e non fossero, dunque, già entrate negli atti dibattimentali di cui è legittima la lettura ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.

2.4.2. Nondimeno, sul punto, devono essere svolti due ordini di considerazioni.

In primo luogo, deve rilevarsi che, nel caso in cui alla parte non sia stato permesso, nonostante una richiesta formulata in tal senso, di procedere alla contestazione della deposizione testimoniale, la violazione dell'art. 500 configura in tale ipotesi una nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lettera c), essendo pregiudicato il diritto della difesa ad ottenere il rispetto della particolare procedura prevista per l'accertamento dei fatti oggetto del processo. Tale nullità, non essendo riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 179, è da qualificarsi a regime intermedio; con la conseguenza che va ritenuta sanata se la parte presente non ha proposto la relativa eccezione, dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (argomento ex: Sez. 1, n. 33361 del 19/06/2002, Rv. 222381; Sez. 1, n. 1079 del 16/01/1995, Rv. 201234). E nel caso di specie la parte non ha dedotto di avere formulato un'eccezione in questo senso nel corso dell'esame dibattimentale, essendosi limitata a richiamare le pagine 49-51 del verbale di udienza, dalle quali una tale eccezione comunque non risulta.

In secondo luogo, deve osservarsi che le contestazioni oggetto del motivo di ricorso per cassazione, che la difesa avrebbe voluto svolgere nel corso dell'esame dibattimentale in grado di appello, sono state richiamate in modo non sufficientemente specifico nel ricorso; così che non emerge dalla prospettazione difensiva quale fosse la loro effettiva valenza ai fini del giudizio di attendibilità della persona offesa.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, limitatamente al capo a), con riferimento alla condizione di procedibilità, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Il ricorso dell'imputato deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

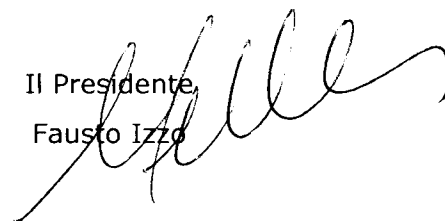
In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo a), con riferimento alla condizione di procedibilità, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Rigetta il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12/11/2020.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 – recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" – la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.

Il Consigliere estensore
Alessandro Maria Andronio

Il Presidente
Fausto Izzo



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

